AREA CDC: LE OTTIME RAGIONI DEL PRESIDENTE SANTALUCIA

A seguito della riunione del gruppo consiliare di Area, nella quale è stato nuovamente messo a disposizione l'intero carteggio relativo alle richieste avanzate dai componenti eletti per la lista 101 e alle risposte rese dal Presidente, siamo stati compiutamente informati del contenuto delle comunicazioni intercorse fra i membri della Giunta a tale proposito.

Riteniamo pertanto necessario offrire alla conoscenza di tutti i magistrati una puntuale ricostruzione dei fatti e le nostre valutazioni politiche.

\*\*\*

Il 4 marzo scorso il componente del CDC dott. Andrea Reale ha avanzato richiesta, poi fatta propria anche dai componenti dott. Giuliano Castiglia e dott.ssa Maria Angioni, di aver copia *degli atti relativi all’attività svolta dal collegio dei probiviri dal 7 febbraio 2021 ad oggi, compresa l’eventuale corrispondenza intrattenuta da detto organo associativo con qualsiasi autorità giudiziaria, requirente o giudicante, e/o con qualsiasi ente compulsato o con organi della nostra stessa Associazione con il quale il collegio è entrato in contratto in relazione alla acquisizione della nota messaggistica*.

La nota, ricevuta dal Presidente dell’ANM, è stata trasmessa ai componenti della **Giunta esecutiva centrale**; dopo discussione in *chat whatsapp* di giunta si è deciso unanimemente che dovesse essere il Collegio dei probiviri a decidere, ritenendo in linea di massima ostensibile tutto il materiale evocato dalla richiesta, salvo profili di *privacy* e di riservatezza dei soggetti coinvolti, in ogni caso da rimettere alla valutazione dei probiviri.

La richiesta di copia è stata dunque girata al Collegio dei probiviri che l’**11 marzo** ha dato riscontro con una nota impropriamente definita parere.

La richiesta al Collegio non era infatti di espressione di un parere ma di esprimere le determinazioni circa la richiesta di rilascio di copia di atti al Collegio riferibili.

Il Collegio dei probiviri, con l’indicata nota, ha risposto affermando che *i verbali delle riunioni debbano essere resi pubblici con l’inserimento nel pertinente sito dell’ANM, oscurando le parti riguardanti le iniziative disciplinari assunte e le relative procedure. La necessità di tale oscuramento è determinata sia da ragioni di privacy, sia dall’esigenza di evitare che altri soggetti siano informati di dette iniziative e procedure prima che i magistrati interessati ne abbiano acquisito formale conoscenza. Tali considerazioni inducono ad escludere che sia resa pubblica l’attività istruttoria compiuta in relazione alle singole pratiche*.

Sulla base di tali indicazioni il Presidente ha esercitato i poteri di titolare del trattamento dei dati personali, secondo il Regolamento *privacy* del 2016.

È bene ricordare che il **Garante per la protezione dei dati personali** aveva d’iniziativa scritto poco tempo prima, il **9 febbraio** scorso, al Presidente dell’ANM, proprio in riferimento alla programmata acquisizione delle conversazioni telematiche presenti negli atti del processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Perugia nei confronti del dott. Luca Palamara; e aveva così segnalato l’opportunità di *richiamare la Sua attenzione sulla circostanza che il trattamento dei dati personali in questione da parte della Sua Associazione – così come da parte di qualsiasi altro soggetto di diritto privato al di fuori dell’attività giudiziaria – ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679. Tale Regolamento,* ha aggiunto*, impone, tra l’altro, di ispirare ogni trattamento ai principi di proporzionalità e necessità rispetto alla finalità perseguita e, quindi, peraltro, di limitare i dati personali oggetto di trattamento a quelli indispensabili al raggiungimento della finalità perseguita. La stessa disciplina, inoltre, impone di progettare ogni trattamento di dati personali in termini tali da consentire un’efficace attuazione dei principi sopra richiamati*.

Sulla base delle determinazioni del Collegio dei probiviri e in attuazione delle espresse raccomandazioni del Garante, **il Presidente dell’ANM ha rilasciato copia degli atti**.

In riguardo, però, a un documento proveniente dall’Autorità giudiziaria di Perugia, di risposta alla richiesta del Collegio dei probiviri di materiale acquisizione delle cd. chat Palamara, ma che al suo interno contiene anche la risposta alla richiesta di un magistrato di ottenere la distruzione delle sue conversazioni chat con il dott. Palamara, ha ritenuto di stralciare la parte che afferisce a tale seconda richiesta.

Ai rilievi mossi da alcuni componenti del CDC in ordine all’operato oscuramento, il Presidente ha tra l’altro fatto presente, per motivare la decisione, che *nel rilascio di copia di atti, contenenti dati personali, si sostanzia un trattamento, secondo la normativa del Regolamento (UE) 2016/679, che deve sottostare ai principi di proporzionalità e necessità rispetto alla finalità perseguita; e che deve tener conto della necessità di limitazione dei dati personali a quelli indispensabili al raggiungimento della finalità,* a tal fine richiamando la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 9 febbraio.

Ha ancora aggiunto che il *trattamento … ove sia invocato un interesse funzionale quale quello all’espletamento del mandato di componente del Comitato direttivo centrale, deve conformarsi al criterio della strumentalità al soddisfacimento dell’interesse per il quale è operato. Se l’interesse addotto inerisce al generale potere di essere informati sulle attività dell’ANM e non all’espletamento di specifiche funzioni correlate a singoli affari, il trattamento dei dati personali contenuti negli atti oggetto della richiesta di copia potrebbe risultare non in linea con i principi di proporzionalità e di necessità*.

Con la stessa nota di chiarimenti, il Presidente ha aggiunto di non avere la pretesa di essere nel giusto e che per tale ragione avrebbe rimesso nuovamente al Collegio dei probiviri, come poi ha fatto, *la richiesta di copia, sollecitando una puntuale indicazione su come il Collegio intenda debba essere applicato il criterio dell’oscuramento, già evocato, in riferimento agli atti e verbali specificamente oggetto della richiesta.*

Il Collegio, a questa ulteriore sollecitazione, non ha ancora dato risposta.

Con una seconda missiva, sempre diretta ai componenti del CDC richiedenti, il Presidente ANM ha di nuovo motivato sulle ragioni dell’oscuramento, precisando, e il dato è assolutamente dirimente, *che le parti oscurate attenevano alla posizione di un magistrato – che aveva autonomamente interloquito con l’Autorità giudiziaria di Perugia – le cui dimissioni dall’ANM, al momento della richiesta di copia di atti, erano state già accettate dalla competente Giunta esecutiva sezionale*.

In forza di tale assunto il Presidente ha concluso la risposta specificando che aveva limitato il trattamento dei dati – ossia il rilascio di copia di atti –, in qualità di titolare del trattamento e quindi di organo direttamente responsabile delle scelte in merito, *appunto perché il trattamento dei dati deve sottostare ai principi di proporzionalità e necessità.*

In buona sostanza, e questo è il dato centrale della vicenda, non ha consegnato la parte del documento afferente alla posizione di un magistrato non più socio dell’ANM – della cui posizione pertanto l’ANM non ha titolo alcuno ad occuparsi – e che, proprio con la richiesta di distruzione dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 51 del 2018, aveva palesato nel modo più forte la volontà di elevare gli obblighi di riservatezza in capo ai soggetti chiamati al trattamento dei dati.

Sempre in tale occasione, il Presidente, nel consegnare ulteriore documentazione, si è dichiarato a disposizione dei componenti del CDC per agevolare la diretta visione degli atti di cui l’ANM dispone, specificando *che la presa visione degli atti avrebbe potuto essere uno strumento utile alla completezza della risposta*, a fronte di una richiesta di copia formulata in termini non puntuali.

Non è secondario ricordare che, già con la prima nota indirizzata ai componenti del CDC che avevano richiesto copia, il Presidente aveva affermato di non dubitare che *i componenti del Comitato direttivo centrale possano e debbano essere informati sulle attività che vengono svolte dall’Associazione nazionale magistrati e … dalle sue articolazioni interne*.

Aveva comunque chiarito che *l’interesse alla conoscenza del se e come venga svolta una determinata attività deve però essere apprezzato in uno con l’esigenza di rispettare i principi del trattamento dei dati personali prima richiamati.*

Così ricostruita la vicenda, appare chiaro e indiscutibile che non solo la procedura è stata rispettosa dei principi che regolano l’attività associativa e i rapporti con tutti i soggetti, interni ed esterni, interessati alla vicenda, ma soprattutto che non v’è stato alcun atto che possa essere nemmeno lontanamente qualificato *di insabbiamento* o, come scritto e pubblicato anche sulla Stampa, alcun rallentamento dell’attività del Collegio dei probiviri.

Il Collegio sta proseguendo il difficile lavoro alacremente e in piena autonomia, anche e soprattutto utilizzando le cd. fonti aperte, ossia le notizie giornalistiche di divulgazione delle cd. chat della vicenda Palamara, il che smentisce platealmente le false e maliziose accuse mosse al Presidente dell’ANM; e ha sempre trovato in quest’ultimo un interlocutore pronto a dare risposta ad ogni esigenza organizzativa e logistica.

Queste estese spiegazioni, come chiarito da principio sono state offerte ieri sera alla Giunta esecutiva centrale dal Presidente nel corso di una riunione poi rinviata ad oggi.

Siamo certi che tutta la Giunta, già peraltro informata dei passaggi salienti, sappia esprimere una posizione di fermo sostegno alla presidenza per l’apprezzabile attività svolta.

Diversamente, saremo indotti a trarre le necessarie conseguenze politiche.

*Silvia Albano, Lilli Arbore, Elisabetta Canevini, Stefano Celli, Paola Cervo, Rocco Maruotti, Tiziana Orrù, Luca Poniz, Domenico Santoro, Giovanni Tedesco*